

# ***Polizia Locale Basso Adige***



## ***La circolazione stradale delle macchine agricole***

***“Quando vi mettete alla guida di un veicolo agricolo, consideratelo importante come ogni altro mezzo: siate molto attenti sulla strada e circolate sempre nel rispetto altrui affidandovi soprattutto al vostro buonsenso”.***

**Relatori:**

**Assistente Luca Zamperlin**

**Assistente Marco Noni**

- Per poter circolare su strada è necessario che un veicolo agricolo sia provvisto di:

**a - carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica - ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici) che al momento sono escluse;**

**b - targa di immatricolazione;**

**c - certificato di assicurazione**



Sia la **carta di circolazione** ed il **certificato di idoneità tecnica** sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio (M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola.

Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.

### **Prospetto riepilogativo:**

Trattrici agricole con almeno due assi

**Carta di circolazione**

Macchine agricole operatrici a due o più assi

**Carta di circolazione**

Rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1.5 t.

**Carta di circolazione**

Macchine agricole operatrice ad un asse

**Certificato idoneità**

rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t.

**Certificato idoneità**

Macchine agricole operatrici per l'esecuzione di lavori agricoli, trainabili dalle macchine semoventi, ad accezione di quelle di cui al 1°c. art. 107 (aratri, seminatrici ed erpici)

**Certificato idoneità**

Unica eccezione a quanto sopra descritto in tema di immatricolazione delle macchine agricole (**carta di circolazione o certificato di idoneità**) è quella prevista dal **D.M. 4/9/96 n.568** che prende in considerazione quei veicoli già in circolazione alla data del **06.5.1997** e che prescrive:

Le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato di idoneità tecnica e le macchine operatrici agricole a due o più assi (escluse le mietitrebbie) ed i rimorchi inferiori a 15 q.li già in circolazione alla data del **06.05.1997** sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le norme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (**D.M. 4/9/96 n.568**)

**La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve tuttavia essere accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigore del D.P.R. 393/59 (previgente codice della strada) ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.**

## **SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI**

**La sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) di ogni macchina agricola semovente e trainata (veicolo isolato) deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di veicolo.**

SAGOMA LIMITE: MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI

**lunghezza 12,00m. larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice)**

MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (ad 1,2 o più assi)

**lunghezza 12,00m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: raccogliatrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli)**

CONVOGLI DI MACCHINE AGRICOLE

**lunghezza 16,50m. Larghezza 2,55m. H. 4,00 m. (es.: trattrice+ raccogliatrice o rotopressa; mietitrebbia+carrello porta barra )**

**Chiunque circoli con una macchina agricola che superi le sagome fissate, è soggetto ad una sanzione amministrativa con sospensione della patente (da 15 a 30 giorni) e sospensione della carta di circolazione con fermo del veicolo (da 1 a 2 mesi)**

## RIMORCHI AGRICOLI (TRAINO)

**Rimorchi agricoli:** veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, si considerano parte integrante della trattrice traente.

- **I rimorchi agricoli trainabili da trattrice**, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. (Fig. 4). Questi rimorchi devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento.

- **I rimorchi agricoli trainabili da trattrice** che NON superano la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t., la lunghezza (compresi gli organi di attacco) di m. 4,00 e la larghezza di m. 2,00, sono considerati parte integrante della trattrice agricola (Fig. 5). I rimorchi appendice possono essere privi di sistema di frenatura.



FIG. 4 - rimorchio agricolo trainabile da trattrice




FIG. 5 - rimorchio appendice

Una trattrice agricola può trainare (art. 105):

- **un solo rimorchio.** (Se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente il rimorchio **deve** essere provvisto di dispositivo di frenatura anche se considerato parte integrante del veicolo traente);
- **una macchina operatrice agricola;**
- **due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.** (Per l'inosservanza è prevista una sanzione amministrativa (no sanzione accessoria o decurtazione di punti)
- **non è possibile trainare un rimorchio stradale invece di un rimorchio agricolo ciò prevede una sanzione di € 85,00 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (art. 82 cc 8 e 10)**

### Esempi di comportamenti sanzionabili:

- traino di 2 o più rimorchi;
- traino di rimorchio sprovvisto di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore;
- lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m.
- traino di oltre 2 macchine operatrici;
- traino di 2 operatrici se sono sprovviste di freni comandati dalla trattrice;
- traino di operatrice sprovvista di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate (**Fig. 2**) non possono superare la lunghezza di **16,50** m. (105, c.1, C.d.S.); le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice (105, c.2 C.d.S.); alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiata sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente (105, c. 3 C.d.S.);

[lunghezza\\_file\image001.png](#)







La differenza **tra i due tipi di carta di circolazione** non è solo nella forma, ma sta nel fatto che nel **“modello vecchio”** tutte le eventuali prescrizioni aggiuntive, a quella riportate nella pagina 3 (quella in immagine), dovevano essere trascritte nelle pagine successive, mentre nel **“modello nuovo”** tutte le caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato tecnico (e ne fa parte integrante) alla carta di circolazione.

**Ad un controllo su strada è bene tenere presente che, non riportando l'allegato tecnico la targa del veicolo, occorre controllare che vi sia rispondenza tra:**

**1. Fabbrica**

**2. Tipo**

**3. Numero di omologazione riportato sulla carta di circolazione e sull'allegato tecnico.**

## Esempio di allegato tecnico (è su un unico foglio stampato su due facciate)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE**

**ALLEGATO TECNICO (\*)**

**MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE A RUOTE GOMMATE SENZA PIANO DI CARICO**  
**TRATTRICE AGRICOLA FABBRICA SAME DEUTZ-FAHR ITALIA**  
**TIPO 12S LAMBORGHINI A4 L12S914WVT**

**OMOLOGAZIONE N. OX 00215 MAESTRÙ** **DEL 22/06/2004**

DIMENSIONI (mm):	C.S.S.		C.C.S.	
	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.
Lunghezza massima	4.170	4.490	4.680	4.780

MASSE (kg):	C.S.S.		C.C.S.	
	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.
Asse Anteriore	1.740	2.180	2.000	2.570
Asse Posteriore	2.380	2.420	2.300	2.340
Massa Totale	4.120	4.600	4.300	4.860

DGM-GA	CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUL GANCIO (kg)										MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI			
	Cabina Con Sollevatore (C.C.S.)										ANT.	TOTALE		
	2107C		4581C		2267D2		4555D2		2268D3				4556D3	
S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	ANT.	TOTALE	
Pneum. Anteriori													3.000	7.200
360/70R24 122A8													3.000	7.200
16.9R24 134A8													2.900	6.500
12.4R28 121A8													2.900	6.500
13.6R24 121A8													3.000	7.080
13.6R28 123A8													2.720	7.200
12.4R24 119A8													3.000	7.200
14.9R24 126A8													3.000	7.200
420/70R24 130A8													3.000	7.200
480/65R24 127A8													3.000	7.200
420/85R24 137A8													3.000	7.120
320/85R28 124A8													3.000	7.200
340/85R24 125A8													3.000	7.200
340/85R28 127A8													3.000	7.200
320/85R24 122A8													3.000	7.200
380/85R24 131A8													3.000	7.200
Pneum. Posteriori													4.800	7.200
480/70R30 141A8													4.800	7.200
18.4R34 144A8													3.600	6.500
13.6R38 128A8													4.800	7.200
18.4R30 142A8													4.800	7.200
520/70R34 148A8													4.800	7.200
16.9R30 137A8													4.800	7.200
16.9R34 139A8													4.800	7.200
480/70R34 143A8													4.800	7.200
540/65R34 140A8													4.800	7.200
14.9R38 133A8													4.800	7.200
460/85R34 147A8													4.800	7.200
340/85R38 133A8													4.800	7.200
460/85R30 145A8													4.800	7.200
420/85R30 140A8													4.800	7.200
420/85R34 142A8													4.800	7.200
380/85R38 139A8													4.800	7.200
16.9R38 141A8													4.800	7.200
420/85R38 144A8													4.800	7.200

Il trattore può essere allestito con ganci cat.D Appr. DGM-GA 4554D 12i V0 oppure Appr. DGM-GA 2266D 12i V0 eventi carico verticale pari a 0 kg.

DGM-GA	CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUL GANCIO (kg)										MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI			
	Cabina Senza Sollevatore (C.S.S.)										ANT.	TOTALE		
	2107C		4581C		2267D2		4555D2		2268D3				4556D3	
S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	ANT.	TOTALE	
Pneum. Anteriori													3.000	7.200
360/70R24 122A8													3.000	7.200
16.9R24 134A8													2.900	6.500
12.4R28 121A8													2.900	6.500
13.6R24 121A8													3.000	7.080
13.6R28 123A8													2.720	7.200
12.4R24 119A8													3.000	7.200
14.9R24 126A8													3.000	7.200
420/70R24 130A8													3.000	7.200
480/65R24 127A8													3.000	7.200
420/85R24 137A8													3.000	7.120
320/85R28 124A8													3.000	7.200
340/85R24 125A8													3.000	7.200
340/85R28 127A8													3.000	7.200
320/85R24 122A8													3.000	7.200
380/85R24 131A8													3.000	7.200
Pneum. Posteriori													4.800	7.200
480/70R30 141A8													4.800	7.200
18.4R34 144A8													3.600	6.500
13.6R38 128A8													4.800	7.200
18.4R30 142A8													4.800	7.200
520/70R34 148A8													4.800	7.200
16.9R30 137A8													4.800	7.200
16.9R34 139A8													4.800	7.200
480/70R34 143A8													4.800	7.200
540/65R34 140A8													4.800	7.200
14.9R38 133A8													4.800	7.080
460/85R34 147A8													4.800	7.200
340/85R38 133A8													4.800	7.200
460/85R30 145A8													4.800	7.200
420/85R30 140A8													4.800	7.200
420/85R34 142A8													4.800	7.200
380/85R38 139A8													4.800	7.200
16.9R38 141A8													4.800	7.200
420/85R38 144A8													4.800	7.200

Il trattore può essere allestito con ganci cat.D Appr. DGM-GA 4554D 12i V0 oppure Appr. DGM-GA 2266D 12i V0 eventi carico verticale pari a 0 kg.

**MASSE RIMORCHIABILI:**

- 3.000 kg rimorchi privi di freno.
- 5.000 kg rimorchi con frenatura meccanica.
- 6.000 kg rimorchi con frenatura ad inerzia.
- rimorchi con frenatura mista automatica.

C.S.S.: 16.480 kg    C.C.S.: 17.200 kg

**SILENZIOSITÀ DI SCARICO:** Marca S.D.F.I. tipo 0.011.1232.3 (vert. anteriore); Valore di controllo per usi: 91 dB(A) a 2480 giri/min; Marca S.D.F.I. tipo 0.013.4447.3/10 (orizzontale); Valore di controllo per usi: 90 dB(A) a 2480 giri/min; Marca S.D.F.I. tipo 0.013.4447.3/10 (lungo montante cabina); Valore per usi: 89 dB(A) a 2480 giri/min.

**DISPOSITIVO DI PROTEZIONE:** Marca S.D.F.I. tipo CA1 Approvazione e13\*794622\*1999/40\*0066\*00.

**CAMBIO:** Meccanico; 60MA+60RM; 45MA+45RM; 20MA+20RM; 15MA+15RM; 32MA+16RM. 20MA+12RM; 16MA+16RM; 12MA+12RM; 40MA+20RM; 30MA+15RM; 40MA+40RM.

**INQUINAMENTO:** La trattoria risponde alla Direttiva 2002/25/CE; WO Fase II.

**CARICHI MASSIMI VERTICALI AMMISSIBILI SUL GANCIO (kg)**

DGM-GA	Cabina Con Sollevatore (C.C.S.)										MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI			
	2107C		4581C		2267D2		4555D2		2268D3		4556D3		ANT.	TOTALE
	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.				
Pneum. Anteriori													3.000	7.200
360/70R24 122A8													3.000	7.200
16.9R24 134A8													2.900	6.500
12.4R28 121A8													2.900	6.500
13.6R24 121A8													3.000	7.080
13.6R28 123A8													2.720	7.200
12.4R24 119A8													3.000	7.200
14.9R24 126A8													3.000	7.200
420/70R24 130A8													3.000	7.200
480/65R24 127A8													3.000	7.200
420/85R24 137A8													3.000	7.120
320/85R28 124A8													3.000	7.200
340/85R24 125A8													3.000	7.200
340/85R28 127A8													3.000	7.200
320/85R24 122A8													3.000	7.200
380/85R24 131A8													3.000	7.200
Pneum. Posteriori													4.800	7.200
480/70R30 141A8													4.800	7.200
18.4R34 144A8													3.600	6.500
13.6R38 128A8													4.800	7.200
18.4R30 142A8													4.800	7.200
520/70R34 148A8													4.800	7.200
16.9R30 137A8													4.800	7.200
16.9R34 139A8													4.800	7.200
480/70R34 143A8													4.800	7.200
540/65R34 140A8													4.800	7.200
14.9R38 133A8													4.800	7.200
460/85R34 147A8													4.800	7.200
340/85R38 133A8													4.800	7.200
460/85R30 145A8													4.800	7.200
420/85R30 140A8													4.800	7.200
420/85R34 142A8													4.800	7.200
380/85R38 139A8													4.800	7.200
16.9R38 141A8													4.800	7.200
420/85R38 144A8													4.800	7.200

Il trattore può essere allestito con ganci cat.D Appr. DGM-GA 4554D 12i V0 oppure Appr. DGM-GA 2266D 12i V0 eventi carico verticale pari a 0 kg.

**GANCI DI TRAINO:**

categoria C, Appr. DGM-GA 2107C 6t V1,5; Sbalzo: 620 mm; Altezza da terra: 330-835 mm;  
 categoria C, Appr. DGM-GA 4581C 6t V1,5; Sbalzo: 635 mm; Altezza da terra: 500-1.040 mm;  
 categoria D, Appr. DGM-GA 2266D 12i V0; Sbalzo: 592 mm; Altezza da terra: 512-755 mm;  
 categoria D, Appr. DGM-GA 4554D 12i V0; Sbalzo: 630 mm; Altezza da terra: 500-1.040 mm;  
 categoria D2, Appr. DGM-GA 2267D2 14t V2; Sbalzo: 630 mm; Altezza da terra: 512-755 mm;  
 categoria D3, Appr. DGM-GA 4555D2 14t V2; Sbalzo: 600 mm; Altezza da terra: 515-755 mm;  
 categoria D3, Appr. DGM-GA 2268D3 20t V2,5; Sbalzo: 600 mm; Altezza da terra: 515-755 mm;  
 categoria D3, Appr. DGM-GA 4556D3 20t V2,5; Sbalzo: 642 mm; Altezza da terra: 500-1.040 mm.

**STERZO:** Marca DANFOSS tipo OSPC 80 OR 150N 1219 con martinetti a doppio e semplice effetto, in alternativa MARCA OGIBENE tipo STZ OR 80 M 150 LN.V.

**ZAVORRE:** C.S.S.: n°8 X 40 kg (anteriore) e n°4 X 40 kg (posteriore, 2 per ruota);  
 C.C.S.: n°1 X 400 kg (anteriore) e n°4 X 40 kg (posteriore, 2 per ruota).

**PRESCRIZIONI:**

- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati.
- I furti da lavoro devono essere disattivati.
- La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata da vincolo meccanico.

La trattoria è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7 ed al rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e per ruota.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

F.to Il DIRETTORE  
 (Dott. Ing. Alessandro DE GRADIS)

S.Z.: senza zavorre; C.Z.: con zavorre.  
 (\*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione.

Da notare (evidenziato in giallo) la fabbrica, il tipo ed il numero di omologazione che devono corrispondere a quelli riportati sulla carta di circolazione.

## Dispositivi di protezione e norme di prevenzione

I dispositivi di protezione, previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro, devono rispettare i parametri stabiliti da tali norme in elementi costitutivi fondamentali come il **sedile**, **le prese di forza**, **le protezioni** di ventilatore, cinghie di trasmissione e superfici di contatto calde potenzialmente lesive



## DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI RIBALTAMENTO

La **Circolare n. 11 del 13 marzo 2005** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui detto Ministero è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativi alla disciplina ed all'uso dei trattori agricoli e forestali, (*che da lungo tempo sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori*), ha definitivamente richiamato **l'obbligo di costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida vale a dire telai di protezione abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza**, quest'ultime intese come sistema per trattenere il lavoratore all'interno del volume di sicurezza garantito dal telaio.

Per opportuna conoscenza si fa presente inoltre che in merito all'installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli, in osservanza di quanto stabilito nel **D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, la circolare del Ministero dei Trasporti n. 15253/DIV2-B del 16 maggio 2011** ha precisato che **TUTTI** i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall'origine privi di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento, DEVONO essere muniti di tali strutture.

Lo stesso **D.Lgs n. 81/2008 ai sensi del punto 2.4 dell'allegato V** impone altresì il suo utilizzo con la seguente nota: ***“ove comunque si possa ravvisare nell'utilizzazione della macchina, un rischio di ribaltamento col pericolo di schiacciamento del lavoratore, deve essere installato un sistema di ritenzione”***.

Considerando di conseguenza necessaria ed obbligatoria la struttura di protezione come dispositivo essenziale di un trattore agricolo, la sua mancanza o non conformità viola **l'art. 112 c.4 del CdS** che prevede una ***sanzione amministrativa pecuniaria con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del mezzo***.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'**ISPESL**, in particolare: per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida **"l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente"** consultabile all'indirizzo web: **[www.ispels.it](http://www.ispels.it)**

Per ridurre i pericoli causati dai ribaltamenti durante la circolazione stradale, **“deve essere presente sulle macchine agricole un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento (telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote)”**; attualmente sono escluse le macchine agricole a cingoli. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, comporta una ***sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria*** (art. 112 comma 4 del CdS)

La sanzione è applicabile se la trattoria agricola circola su strada; mentre non è contestabile la predetta violazione se la trattoria agricola circola su un campo agricolo;

A salvaguardia dell'incolumità del conducente della macchina agricola, l'obbligo del dispositivo di protezione è regolato anche da disposizioni legislative facenti capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; **pertanto in caso di contestazione dell'art. 112/4° C.d.S., sarà opportuno provvedere a segnalare la violazione anche ai preposti uffici ministeriali di cui sopra.**


# CINTURE DI SICUREZZA SULLE MACCHINE AGRICOLE

L'obbligo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli è previsto dall'articolo 172 del C.d.S. che indica quali sono i veicoli in cui detto obbligo sussiste; tale articolo tuttavia **NON** prevede l'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza per le macchine agricole e neppure per le macchine operatrici.

Relativamente alle trattrici agricole però occorre tenere presente che le stesse ai sensi dell'art. 271 del Regolamento del C.d.S. devono essere equipaggiate con:

- *Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.*

# Esempio di cintura di sicurezza in una macchina agricola



Riassumendo si può, da quanto sopra detto, affermare che in caso di controllo su **strada di una trattore agricola**, possono ricorrere le seguenti fattispecie di violazioni:

**Circolazione alla guida di una trattore agricola sprovvista dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza):**

- 1 **Violazione di cui all'art. 112 c. 4 del C.d.S.**
- 2 **Segnalazione della situazione accertata all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro**

**Circolazione alla guida di una trattore agricola provvista dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), ma non utilizzati da conducente:**

- 3 **Violazioni C.d.S. NESSUNA**
- 4 **Eventuale segnalazione della situazione accertata all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro**



Durante l'attività agricola è sempre necessario fare sempre attenzione alle variazioni di pendenza ed ai dislivelli causati dalla conformazione del terreno (es. in zona collinare) o dal tipo di lavorazione eseguita (es. aratura in prossimità di fossi o scoline), al fine di prevenire ribaltamenti pericolosi del vostro mezzo agricolo (generalmente il trattore); le cronache riferiscono spesso di gravi episodi, con esiti anche fatali all'agricoltore, dovuti proprio a questo tipo di incidenti. **Per questo motivo, anche nei trattori di vecchia costruzione ed immatricolazione è ora necessaria la dotazione dell'arco di sicurezza così come è da tempo obbligatoriamente montato nei trattori di ultima generazione.**

# REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

(art. 111 del C.D.S. e art. 295 del Regolamento di esecuzione CDS)

La revisione delle macchine agricole, ha lo scopo di rendere la circolazione stradale di questi mezzi più sicura.

Fin dalla pubblicazione nel 1992 del Nuovo Codice della Strada era previsto **all'art. 111** che il Ministero ora delle politiche agricole alimentari e forestali, con **proprio decreto** disponesse la revisione generale o parziale delle macchine agricole; fino ad oggi niente era stato fatto a proposito e l'art. 111 era praticamente inapplicabile.



Finalmente dopo attese e rinvii di varia natura dal 2013, in data **20 maggio 2015** il Ministero dei Trasporti ha adottato il D.M. in questione recante *Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* che è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** **il 30 giugno 2015**: secondo il decreto viene disposta la revisione ogni **cinque anni** a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse:

per le macchine agricole di cui all'art 57 CdS e specificamente dei:

- a) **trattori agricoli;**
- b) **macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;**
- c) **rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.**

per le macchine operatrici di cui all'art 58 CdS e specificamente delle:

- a) **macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;**
- b) **macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;**
- c) **carrelli, destinati alla movimentazione di cose.**

Tuttavia secondo il calendario stabilito dal D.M. in questione nel corso dell'anno 2016 nessuna macchina operatrice o agricola doveva essere sottoposta a revisione.

Il termine di revisione per queste categorie di veicoli inizierà invece ad avere scadenza **a partire dall'anno 2017** secondo questo calendario.

□ I trattori agricoli andranno sottoposti alla revisione a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo la seguente tabella:

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Come per gli autocarri superiori alle 3,5 tonnellate e per gli autobus, una volta scaduto il termine per la revisione periodica e comunque ammessa la circolazione delle macchine agricole e operatrici purchè in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova.

Tuttavia non è concessa tale agevolazione qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata.

Eventuale **prenotazione effettuata dopo la scadenza** dei termini non la circolazione del veicolo, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno in cui la visita stessa risulti prenotata.

**Diversamente da quanto previsto per motoveicoli e autoveicoli in caso di circolazione con macchina agricola o operatrice non sottoposta a revisione, non troverà applicazione l'articolo 80 CdS ma si applicherà la sanzione prevista dall'art. 111 CdS (cui per le macchine operatrici fa anche riferimento l'art. 114 CdS) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 con P.m.r. di 85,00 Euro ed eventuale riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale Euro 59,50 e ritiro della carta di circolazione.**

# Modalità di esecuzione della revisione

Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili

*(Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti).*

**In materia c'è da dire che il quadro normativo relativo alla revisione delle macchine agricole NON è completo perché deve essere ancora emanato il decreto di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 20 maggio 2015, diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione (il Ministero dei Trasporti ha predisposto una bozza).**

## Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)



[revisione trattore 2016 co](#)

1. Per tutti i veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «**Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese**», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Se le anomalie ed i difetti riscontrati risultano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «**Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina**». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate.

4. È consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per i veicoli per i quali la prenotazione è stata effettuata entro i termini, anche se la data fissata per la presentazione a visita e prova va oltre i termini di scadenza. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata **revocata, sospesa o ritirata** con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini, possono essere annotate sulla domanda di revisione, ma non consentono la circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

## “vecchie” macchine agricole

Il nuovo codice della strada ha introdotto l'obbligo di omologazione e di approvazione per alcuni tipi di macchine agricole che, sulla base delle norme del codice abrogato (DPR 393/59), non erano sottoposte a tale regime. Infatti il codice precedente imponeva l'immatricolazione solo per: trattrici agricole, motoagricole, carrelli, portatrattrici semoventi, mietitrebbiatrici, rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t.

Il Ministero Trasporti è intervenuto con una Circolare, prot. n. 844/4801 del 17.06.1997, precisando che le macchine agricole già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste dei documenti di circolazione in quanto non previsti dal DPR 393/59 (cioè tutte quelle per le quali il nuovo codice prevede il rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione nonché le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, escluse le mietitrebbie) dovranno essere munite di una **dichiarazione**, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante la fabbrica, il tipo e il numero di telaio del mezzo e riportante l'attestazione che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigore del DPR 393/59 oppure entro la data del 06.05.1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.

Quelle successive soggiacciono invece alle norme dell'attuale C.d.S.

# Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole (patentino)

L'essere in possesso della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall'obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.

Pertanto **chiunque utilizza trattori agricoli e forestali DEVE**, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 81/08 essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

La formazione viene attestata dall'abilitazione all'uso, e il suo obbligo è entrato in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015.

Per ottenere il **patentino**, secondo quanto stabilito dall'accordo Stato-Regione del 2012, è obbligatoria la frequentazione di un "corso di formazione" tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione professionale degli operatori addetti all'uso del trattore agricolo o forestale.

## **Chi DEVE conseguire la formazione denominata “patentino”?**

**Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.**

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l'abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.

## Quanto durano i corsi?

I corsi hanno durata minima di:

- **8 ore: trattori a ruote gommate**
- **8 ore: trattori a cingoli**
- **13 ore: per trattori a ruote e a cingoli**

La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.

I corsi prevedono l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015	Corso di formazione	Corso aggiornamento (ogni 5 anni)
Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	entro il 31 dicembre 2017	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2020
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2017
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni.		entro il 13 marzo 2017

## Quali sanzioni si rischiano?

La formazione delle attrezzature si rifà all'art. **73 del D.Lgs 81/08**.

Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro/lavoratore autonomo, per la mancata formazione (**art. 55 comma 5 lettera c del D.Lgs 81/08**) sono: **arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro**. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.

- **I lavoratori autonomi o subordinati che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre 2015, utilizzano le macchine agricole e non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti) sono obbligati a frequentare da subito (ossia prima del conferimento dell'incarico) il corso completo per l'abilitazione professionale.**
- **I lavoratori autonomi/subordinati che possono invece dimostrare l'esperienza pregressa di guida dei mezzi pari almeno a 2 anni in base, sono soggetti al corso di aggiornamento (con un numero di ore ridotte rispetto al corso completo di abilitazione) entro il 13 marzo 2017 (di recente prorogato al 31 dicembre 2017)**

L'esperienza pregressa dei due anni, secondo quanto stabilito da una circolare diffusa l'11 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro, **per gli autonomi** può essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara esperienza di conduzione; nel caso invece di **lavoratore subordinato**, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che questa volta deve attestare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto attività alle dipendenze dell'impresa agricola/edile.

## ATTENZIONE:

**I corsi, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati e prevedono l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.**

Detto Decreto Legislativo seppur emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato inserito nel Codice della Strada e quindi è opportuno, almeno per notizie, che gli operatori di Polizia Stradale ne siano comunque al corrente.

Difatti la mancanza della necessaria abilitazione **NON** costituisce violazione al Codice della Strada, ma indipendentemente che la circolazione del trattore agricolo avvenga su strada o meno la mancanza dell'abilitazione costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni, anche di natura penale, previste a carico del datore di lavori e del lavoratore stesso **dall'art. 87 del Dlgs 81/08.**

[polizia municipale-vigile](#)



## **16/03/2017 - Patentino e corsi per macchine agricole: rinvio a dicembre**

**Con l'approvazione definitiva del decreto "milleproroghe" slitta al 31 dicembre 2017** l'entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto patentino, ovvero l'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole. La norma, che deriva dall'applicazione del decreto legislativo 81/08, prevede che **chiunque utilizza trattori agricoli e forestali**, **DEVE** essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

**In relazione a ciò la scadenza prevista per il 12 marzo 2017** per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui appunto 9.4 dell'accordo Stato Regioni n. 53/12 è stata differita al **31 dicembre 2018**. Ci si riferisce quindi ai lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell'utilizzo del trattore a ruote o a cingoli (o delle altre attrezzature indicate nell'Accordo ad esempio carrelli elevatori, trattori telescopici, ecc.).

## **Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate**

Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (*pertanto sono eccezionali*), devono essere munite nella parte posteriore di **un pannello amovibile delle dimensioni 0,50×0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente**, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.




Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, **devono essere segnalate con pannelli** installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro l'installazione sia stabile e sicura.

I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice e in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo.

L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, ne costituire sporgenza pericolosa.



*Per quanto riguarda i pannelli di segnalazione delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo occorre fare una precisazione:*

L'articolo **265 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada** prescrive l'obbligo di questo dispositivo per le macchine agricole eccezionali e macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del veicolo (il **D.M. 391/92 all'art. 3, comma 1** indica la *configurazione le dimensioni, nonché il posizionamento dei predetti pannelli di segnalazione ingombri a sbalzo*)

L'eventuale omessa collocazione **NON** può far fa capo alla violazione di cui all'art. 112/4 perché tale articolo parla di “*dispositivi mancanti*” citandone l'elenco in cui non figurano nello specifico i pannelli di segnalazione

In riferimento ai **pannelli di segnalazione delle macchine agricole**, l'art. 104 c. 11 e 13 specifica la prescrizione d'uso dei pannelli di segnalazione, riferendosi tuttavia solo alle **macchine agricole eccezionali**.

**La sanzione per tale infrazione è pecuniaria e ha come accessoria sia il ritiro della patente di guida del conducente che della carta di circolazione della macchina agricola (*entrambi i documenti devono essere ritirati essendone prevista la sospensione*)**

**Riguardo le altre macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate (non eccezionali) che eccedono la sagoma del veicolo, per la mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art. 650 C.P., di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi.**

# Macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle stabilite dal Codice della Strada, sono considerate "**eccezionali**", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida un anno e rinnovabile (rilasciata dall'ente proprietario della strada); in tale autorizzazione sono indicate le prescrizioni alle quali attenersi da parte del conducente del veicolo eccezionale. I titolari di autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario nonché l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti lungo il percorso prescelto.

Nel caso in cui sia prevista la scorta (**larghezza oltre i 3,20 metri**), la stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza **non inferiore a 75 metri e non superiore a 150 metri**.

Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa; il permesso dura 3 mesi.



## Occorre sapere che :

le norme sopradescritte, si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo trasportato, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Non avere a seguito l'autorizzazione per la conduzione o il trasporto di macchina agricola eccezionale, *comporta una sanzione amministrativa (art. 104 comma 12 CdS) con l'obbligo di portare in visione il documento ai sensi dell'art. 180 del CdS*

Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (no rimorchi) devono essere dotate di:

- **pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse** di dimensioni 50x50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo;
- **pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse** che segnalano la presenza di attrezzi portati o semiportati;
- **dispositivo supplementare di luce gialla o arancione** (di tipo omologato con dicitura "DGM" o "A-E") posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Lo stesso deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso della fanaleria.

## Dispositivo supplementare a luce lampeggiante

Le macchine agricole semoventi di cui all'art. **104 commi 7 ed 8 del CdS** (*trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato e macchine agricole eccezionali*), debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti o conformi alle recepite direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU.

Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a  $10^\circ$ , verso il basso e verso l'alto, su un arco di  $360^\circ$ .

## Occorre sapere che :

L'uso del dispositivo supplementare a luce lampeggiante (gialla o arancione) per le macchine agricole od operatrici, è previsto dall'art. **151 del cds**.

**Chiunque circola con una macchina agricola non eccezionale senza utilizzare il dispositivo lampeggiante incorre in una sanzione amministrativa di € 85,00 come previsto dall' art. 110 c. 7 CdS; se invece il dispositivo è guasto o mancante viene irrogata la sanzione prevista dall' art. 112 c. 4 CdS che prevede il pagamento di € 85,00 ed il ritiro della carta di circolazione**

**Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.**



## Dispositivo retrovisore

Un dispositivo importante per la sicurezza di guida del conducente di una trattoria agricola cabinata, è il retrovisore, destinato ad assicurare ampia visibilità posteriore. Detto dispositivo è posto sia all'interno che all'esterno della cabina di guida. Nelle nazioni in cui la circolazione stradale è a destra, come l'Italia, lo specchio retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra, dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore con rimorchio.



# Dispositivo retrovisore

Il Ministero dei Trasporti con circolare n. **909/4811 del 03/06/1999** ha disposto che l'obbligo del dispositivo retrovisore è previsto per l'immissione in circolazione delle macchine agricole dal 07 maggio 1997 e può essere sia esterno che interno. Se esterno, è sufficiente la presenza di quello di sinistra (**per macchine ante 07.05.1997 non ricorre tale obbligo per i veicoli agricoli già in circolazione prima di tale data.**)



**La circolazione con trattore agricolo sprovvisto del dispositivo retrovisore è punita dall'art. 112 comma 4 del CdS con una sanzione amministrativa e con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria**

# Dispositivi per la frenatura

Le macchine operatrici trainate, se di massa complessiva inferiore o uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per le macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.

Il Ministero dei Trasporti con circ. n. 1215/4816 del 05/11/1999 ha dato disposizione che: ***per le macchine agricole operatrici trainate di massa complessiva non superiore a 03 tonnellate, agganciate alle macchine agricole traenti alle quali è riconosciuta una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva della macchina agricola operatrice trainata priva di freni, non è obbligatorio il montaggio dei dispositivi per la frenatura di servizio e di stazionamento.***

Per una macchina agricola operatrice trainata non munita di dispositivi per la frenatura, è fatto obbligo di annotare sul documento di circolazione che detto veicolo:

- 1) è privo di dispositivi per la frenatura;
- 2) deve essere equipaggiato con apposite calzatoie, da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa;
- 3) è fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale.

L'inosservanza di dette prescrizioni, prevede una *sanzione amministrativa* (art. 110 comma 7 del CdS).

# CONDUCENTE DI UNA MACCHINA AGRICOLA

I requisiti per la conduzione delle macchine agricole sono stabiliti dall'art. 115 del C.d.S.

## **Anni 16 :**

per macchine agricole e loro complessi che non eccedano i seguenti limiti di massa e sagoma :

**Larghezza m.1.60**

**Lunghezza m.4.00**

**Altezza m. 2.50**

**Massa massima t. 2.50 che non trasportino altre persone oltre il conducente**

## **Anni 18 :**

**tutte le macchine agricole (anche eccezionali) e loro complessi**

In pratica i requisiti richiesti per conduzione delle macchine agricole sono gli stessi che per la conduzione degli altri veicoli, con la eccezione, di non poco conto, che per la conduzione delle macchine agricole non vi sono limiti massimi di età come nel caso di conducenti di veicoli destinati al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.) o di veicoli adibiti a trasporto di persone.

# **PATENTI NECESSARIE PER CONDURRE MACCHINE AGRICOLE**

**Secondo quanto specificato dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti [Prot. 4857 del 22/02/2013](#), per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:**

**Categoria A1 :** (**anni 16**) per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e che non superino la velocità di 40 km/h.

**Categoria B :** (**anni 18**) se le stesse superano i limiti su descritti. Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria: B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali e macchine operatrici.

## **Categorie A1 e B speciali.**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

# Sistemazione del carico

**Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La sistemazione del carico deve essere fatta in modo che:**

- sia assicurata al conducente la piena visibilità
- sia garantita la piena libertà di guida
- sia evitato il pericolo di caduta
- sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei mezzi
- il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo
- fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61 comma 1 del CdS, possono essere trasportate cose che sporgono fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza non superi 30 cm. di distanza dalle luci di posizioni anteriori e posteriori
- il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo
- posteriormente può sporgere entro i 3/10 della lunghezza del veicolo e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata con uno o due pannelli posti all'estremità di 50x50 cm. a strisce bianche e rosse
- la merce non deve strisciare sul terreno



**(varie infrazioni stradali sulla sistemazione del carico di un convoglio agricolo)**

Tutte le ipotesi inerenti la sistemazione del carico sui veicoli, sono disciplinate dall'art. 164 del CdS e la violazioni agli obblighi previsti e sopra descritti, comporta una *sanzione amministrativa e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente*.

**Nella circostanza, gli agenti di polizia che accertano la violazione, oltre a procedere alla contestazione dell'infrazione commessa, procedono al ritiro della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del mezzo agricolo condotto ed i predetti documenti saranno restituiti al medesimo allorché il carico sia stato sistemato come previsto dalla normativa vigente.**

# Trasporto di persone sui mezzi agricoli

- Le macchine agricole possono trasportare, oltre al conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto dal documento di circolazione.
- Le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici semoventi (ad esclusione di quelle ad un asse), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente. Velocità max 30 o 40 km/h. Non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso.
- I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono essere omologati.
- Il trasporto di persone è subordinato all'accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della Direzione Generale della D.T.T. con annotazione sulla carta indicante il numero di persone ammesso.

## In tutti i casi è vietato il trasporto di persone in piedi

Trasportare persone su macchine agricole senza specifica annotazione sulla carta di circolazione: art. 82/8° e 10° (sanzione + sospensione della carta di circolazione).

Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste.



durante il trasporto di persone sui rimorchi, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- **il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione e comunque mai in numero superiore a 20;**
- **non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso, è vietato il trasporto promiscuo (persone e cose);**
- **il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa;**
- **le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato ed è vietato il trasporto di persone in piedi;**
- **i sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente e direttamente alla struttura portante del veicolo.**

Per i rimorchi agricoli quindi, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e l'attrezzatura prescritta per tale tipo di trasporto; il trasporto di persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli ed agli accompagnatori d'animali.

## UTILIZZI DIVERSI

Ricordando la definizione dell'articolo 57:

1) Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e **possono**, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. E' opportuno ricordare che le macchine agricole non possono circolare su strada per il trasporto delle merci fatto salvo quanto prevede il primo comma.

Qualora ciò non rientrasse si ipotizzerebbe l'applicazione delle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 di Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

**“È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio”** trattasi di un periodo aggiunto dal comma 1 dell'*art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*.

Tale impiego è possibile solo previa verifica della corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e se, previa visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione: **“Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature (...) per l'impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato”**.

Potrebbe essere utile sapere che **l'art. 122 del C.d.S ( esercitazioni di guida )** prevede che chi è in possesso del **“foglio rosa”** per il conseguimento della patenti A e B, possa esercitarsi sulla strada anche alla guida di una macchina agricola. Tale articolo ne descrive le modalità per gli aspiranti al conseguimento della patente che si esercitano con mezzi agricoli. Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l'obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P (*principiante*). Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati.

# Sicurezza stradale alla guida dei mezzi agricoli

Agricoltori e appaltatori spesso devono lavorare in ambienti bagnati e fangosi, il che significa che il mezzo utilizzato si sporca velocemente.

## Pericoli maggiori

Un trattore agricolo è coperto di fango (sui finestrini, sugli specchietti, sulle luci), dopo aver lavorato tutto il giorno in un campo bagnato e fangoso. Il conducente del trattore non si ferma immettendosi nella carreggiata principale ma continua sebbene la sua visuale sia ostacolata da un parabrezza sporco ed egli non possa vedere attraverso gli specchietti retrovisori laterali: **NO**

Prima di lasciare il campo e raggiungere la carreggiata, il conducente del trattore si ferma, toglie le chiavi dal cruscotto ed esce dalla cabina per pulire il parabrezza e gli specchietti laterali (e controlla che anche le luci siano pulite): **SI**



Inoltre ricordatevi di tenere la strada pulita per cui, in uscita dalle campagne, sarebbe opportuno e civile pulire le ruote del vostro mezzo agricolo prima di circolare sulla strada pubblica (generalmente usando una lancia con getto d'acqua); sappiate che il fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale si deposita sulle porosità dell'asfalto e, soprattutto con le prime piogge, la carreggiata diventa viscida rendendo pericoloso il transito veicolare; questa è la causa di frequenti fuoriuscite dalla sede stradale che spesso avvengono anche a velocità non elevate soprattutto in tratti in curva. **L'art. 15 commi 1 e 2 del CdS. prevede una sanzione amministrativa per questa infrazione e rende inoltre obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti.**

I proprietari di fondi agricoli e gli utilizzatori dei medesimi a scopo agricolo, in periodi estivi durante le operazioni di irrigazione delle culture con aspersione a getto d'acqua, devono fare attenzione a non irrigare la sede stradale creando grave pericolo ai conducenti, in particolar modo ai ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi. **L'art. 32 comma 3 e 6 prevede una cospicua sanzione amministrativa per reprimere questa insidia spesso sottovalutata dagli agricoltori.**

## Alcune avvertenze nell'uso dei trattori:

- garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora come ad esempio pendenza e franosità del terreno;
- non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida;
- prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità;
- non trasportare persone su trattori non omologate allo scopo;
- far condurre le trattori, anche in campagna, da personale in possesso di patente di guida per autoveicoli **E DEL PATENTINO** ;
- tenere un comportamento di guida su strada secondo quanto prescritto dal codice della strada;
- garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattore e quello a terra durante il collegamento meccanico degli attrezzi oppure adottare sistemi con attacchi rapidi;
- valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna: la presenza di dislivelli e di franosità del terreno, di fossi ecc.;
- i contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice.



## **Altri consigli utili alla guida:**

Alla guida di un mezzo agricolo si deve dare maggiore importanza alla manutenzione di luci, specchietti e freni sui veicoli agricoli che circolano su strada. Tenere finestrini, frecce di direzione e specchietti puliti usare una lista di controllo per effettuare ispezioni regolari di veicoli che circolano su strada tenere una scorta di lampadine, specchietti, fari e qualsiasi pezzo che si danneggia con frequenza. Ricordatevi di portare a seguito tutti i documenti in originale (patente, carta di circolazione, certificato e contrassegno di assicurazione ecc.) e non fotocopie.

**Viaggiate sul lato destro evitando di intralciare la circolazione, mentre se conducete veicoli lenti a motore (es. trattori agricoli), ogni tanto fermatevi sul lato destro (anche fuori carreggiata) e lasciate defluire il traffico al fine di evitare code eccessive.** L'art. 154 commi 1 e 8 prevede una *sanzione amministrativa per chi crea intralcio alla circolazione stradale.*

Sui trattori e sui rimorchi agricoli non trasportate passeggeri se non è espressamente indicato e previsto dalle carte di circolazione e comunque mai in piedi. Alla guida dei mezzi agricoli eccezionali, rispettate tutte le procedure di sicurezza previste (scorta, distanze ecc.) ed abbiate sempre a seguito l'autorizzazione alla circolazione.

## **Parti a sbalzo pericolose**

Se le parti a sbalzo sono costituite da attrezzature che presentano superfici taglienti od appuntite, devono essere protette con cuffie atte ad attenuarne la pericolosità oltre all'apposizione dei pannelli ex art. 6 DM 391/1992 e prevista dalla lettera h dei dispositivi di equipaggiamento ex art. 106. Sanzione 112, c. 4 e ritiro carta circolazione